

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE E DI CONSULENZA ED ATTIVITÀ NOTARILI**
(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2026)

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi legali prevista per le Amministrazioni pubbliche e per quanto applicabili alla Ruzzo Reti S.p.A., e nel rispetto degli atti di regolamentazione interna della Ruzzo Reti S.p.A., il presente Regolamento disciplina anche ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera h) del d.lgs. 36/2023 l’affidamento di servizi di:

- a) patrocinio in giudizio conferito per la difesa della Ruzzo Reti S.p.A. in procedimenti giudiziari nelle quali è parte o intende intervenire;
- b) rappresentanza nell’ambito di un arbitrato e nomina di arbitro di parte ogni qualvolta la Ruzzo Reti S.p.A. è parte di un giudizio arbitrale e debba nominare un arbitro di parte;
- c) consulenza legale, relativa a
 - i. pareri su questioni specifiche e generali di interesse della Società;
 - ii. supporto a progetti speciali;
- d) attività stragiudiziali e altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di poteri pubblici;
- e) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, con il presente Regolamento, è istituito l’Elenco dei professionisti legali e dei notai di fiducia della Ruzzo Reti S.p.A., di cui al successivo articolo 5.

Art. 2 – INCARICHI DI CONSULENZA E SERVIZI LEGALI

1. Il conferimento degli incarichi di Consulenza è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Direttore Generale, in coerenza con le deleghe allo stesso conferite, anche su proposta degli Uffici interessati.

2. Gli incarichi di consulenza sono affidati:

- a. per acquisire pareri o assistenza e supporto su questioni specifiche di carattere generale o puntuale di interesse della Ruzzo Reti S.p.A.;
- b. relativamente ad attività di supporto a progetti che devono essere realizzati da Ruzzo Reti S.p.A.;

3. In ragione del particolare contenuto di ciascun incarico, vengono determinati:

- a. le finalità e gli obiettivi;
- b. i termini complessivi ed eventualmente i termini intermedi di esecuzione;
- c. le eventuali modalità di interfacciamento con la Ruzzo Reti S.p.A. e le modalità e condizioni di supporto da parte dei dipendenti della Ruzzo Reti S.p.A.;
- d. gli *output* documentali minimi essenziali attesi;
- e. il corrispettivo massimo presunto, che non potrà essere inferiore ai parametri vigenti, al netto di eventuali riduzioni consentite dalla Legge;
- f. gli eventuali requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria richiesti al professionista o al *team* di professionisti al quale affidare l’incarico.

4. Ai fini dell’espletamento della procedura di selezione di cui ai commi successivi, viene nominato un RUP in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

5. Il RUP predispone la necessaria documentazione utile ai fini dell'espletamento della procedura per la selezione del professionista, la sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale, per le conseguenti determinazioni.

6. Ai fini della selezione verranno consultati almeno tre professionisti iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui al successivo art. 5 e i singoli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione previsti dalla normativa vigente applicabile in materia, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità possedute dei soggetti iscritti nell'Elenco, tenuto conto della tipologia di incarico da affidare, del *curriculum vitae*, della disponibilità di effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e del compenso richiesto e/o dell'offerta presentata dal professionista.

7. Ferme le ipotesi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), n. 2 e le ipotesi di affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76, del Codice dei contratti pubblici, con riferimento ad incarichi aventi valore inferiore a euro 140.000, la Ruzzo Reti S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere all'affidamento, senza previa valutazione comparativa e procedura di selezione, nei seguenti casi:

- per eccezionali e motivate ragioni d'urgenza;
- in tutte le ipotesi in cui per la particolarità delle questioni sia richiesta una particolare competenza e/o esperienza con riferimento al tema trattato;
- nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.

8. In ogni caso, ai fini dell'affidamento, il professionista che intenda proporre una offerta dovrà indicare, nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3, almeno il contenuto specifico dell'attività prestata, l'ammontare del corrispettivo e le modalità, i termini e le condizioni di pagamento.

9. All'atto di accettazione del primo incarico conferito il professionista dovrà rilasciare copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, da ripetersi ad ogni rinnovo della polizza assicurativa.

10. Prima di procedere all'affidamento ed alla successiva stipula del contratto di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, Ruzzo Reti S.p.A. procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento. Resta inteso che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro Ruzzo Reti S.p.A. si riserva la facoltà di procedere d'ufficio a verifiche a campione.

11. Le attività rese dal professionista sono soggette a verifiche e controlli in merito all'effettivo, completo, adeguato e tempestivo adempimento dell'incarico affidato.

12. In ragione della particolarità, complessità o richiesta competenza e professionalità, la Ruzzo Reti S.p.A. può attribuire l'incarico, anche all'esito di consultazioni, a Professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina professionale e di quelli di cui al successivo art. 5, anche se non iscritti nell'Elenco di cui al medesimo art. 5. L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto. In ogni caso, ai fini del conferimento dell'incarico, il Professionista prescelto dovrà iscriversi all'Elenco ed a tal fine attendere ai prescritti adempimenti, così come previsto dal successivo art. 5.

13. In ogni modo, nelle more della revisione semestrale dell'elenco, Ruzzo Reti SpA si riserva la facoltà di affidare incarichi a professionisti non ancora iscritti nell'elenco a condizione che presentino prima dell'affidamento dell'incarico domanda di iscrizione con relativi allegati cui seguirà l'iscrizione d'ufficio all'elenco e verifica dei requisiti ai fini del conferimento dell'incarico come previsto dal presente regolamento.

14. L'affidamento degli incarichi è soggetto a tutti gli adempimenti di pubblicità previsti sia dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, sia dalla vigente normativa in materia di anticorruzione.

15. Resta inteso che, con riferimento agli incarichi di consulenza di cui al presente articolo, gli stessi, in linea con i termini e le condizioni di cui ai commi precedenti, possono essere svolti anche dai professionisti Notai iscritti sussistendone i presupposti relativi alla stretta connessione con questioni attinenti ad iniziative che richiedono la formalizzazione attraverso atti di competenza dei notai.

Art. 3 – INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA DI ARBITRI

1. La rappresentanza legale della Ruzzo Reti S.p.A. spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la esercita con il formale conferimento dei mandati ai difensori nominati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il conferimento degli incarichi di patrocinio in giudizio, nonché la nomina di arbitri, nei relativi procedimenti, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, in coerenza con le deleghe allo stesso conferite.
3. L'affidamento degli incarichi di patrocinio, difesa in giudizio e nomina di arbitri di cui al comma precedente è deliberato e disposto per promuovere giudizi e procedimenti di natura giurisdizionale per la tutela degli interessi e diritti della Ruzzo Reti S.p.A., ovvero, per l'esecuzione di Sentenze o provvedimenti equipollenti, o ancora per resistere, intervenire in giudizi promossi da terzi nei confronti della Ruzzo Reti S.p.A. o per i quali comunque quest'ultima abbia dichiarato interesse alla pronuncia giurisdizionale.
4. Gli incarichi di assistenza e difesa in giudizio e di arbitro vengono conferiti a Professionisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina professionale ed iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 5.
5. Ai fini dell'espletamento della procedura di selezione del Professionista al quale affidare l'incarico di Difensore ovvero di Arbitro e di cui ai successivi commi, viene nominato un RUP, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.
6. Il RUP predispone la necessaria documentazione, utile ai fini dell'espletamento della procedura per la selezione del professionista, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, la sottopone per l'approvazione al Presidente o al Direttore Generale, espleta le relative procedure e ne sottopone le risultanze al Presidente/ Direttore Generale per le conseguenti determinazioni.
7. Per il conferimento dell'incarico di difesa in giudizio e per la nomina di Arbitro, in conformità alla vigente normativa, vengono consultati almeno tre professionisti iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui al successivo art. 5, in ragione all'oggetto della controversia, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
8. Per gli incarichi aventi valore inferiore a € 140.000,00 ovvero nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento, si potrà procedere ad affidamento anche senza previa procedura di selezione e consultazione comparativa, alle condizioni di cui al precedente art. 2.7..
9. La Ruzzo Reti S.p.A., anche in ragione del numero dei Professionisti iscritti in una specifica sezione, ovvero in ragione della complessità o particolarità di una determinata questione o della richiesta competenza e professionalità, ovvero anche per ragioni relative alla garanzia di autonomia ed indipendenza o assenza di conflitti anche potenziali, può attribuire l'incarico di assistenza e difesa in giudizio o la nomina di Arbitro, a Professionisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina professionale e di quelli di cui al successivo art. 5, anche se non iscritti nell'Elenco di cui al medesimo successivo art. 5.
10. In quest'ultimo caso, all'atto del conferimento dell'incarico, il Professionista incaricato deve formulare domanda di iscrizione all'Elenco ed a tal fine attendere ai prescritti adempimenti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
11. Resta fermo quanto previsto al comma 13 dell'art. 2 del presente regolamento.

12. In ogni caso, ai fini dell'affidamento, il Professionista dovrà formulare una informativa/preventivo, recante:

- a. una sintetica descrizione della questione allo stato dei fatti e l'indicazione degli adempimenti necessari;
- b. una prospettazione delle ipotesi circa l'esito della controversia e della eventuale successiva fase di esecuzione;
- c. un preventivo, secondo i parametri ministeriali vigenti, articolato per fasi, indicando altresì tutti i costi accessori presunti ed ipotizzabili, ivi compresi quelli per l'esecuzione, nonché l'ammontare delle spese legali a favore di controparte in caso di soccombenza nonché la durata presunta del giudizio.

13. Prima di procedere all'affidamento ed alla successiva stipula del contratto di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, Ruzzo Reti S.p.A. procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento. Resta inteso che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, Ruzzo Reti S.p.A. si riserva la facoltà di procedere d'ufficio a verifiche a campione.

14. Per questioni di particolare complessità e rilievo, la Ruzzo Reti S.p.A. si riserva la facoltà di incaricare due o più difensori contemporaneamente che costituiranno un Collegio di difesa, dandone preventiva informativa a tutti i Professionisti interessati, i quali dovranno espressamente accettare la partecipazione al Collegio. Il Collegio di difesa è composto da Professionisti che operano, in conformità ai principi di autonomia ed indipendenza, ma si coordinano tra di loro, senza vincolo di mandato o subordinazione reciproca.

15. L'affidamento dei predetti incarichi è soggetto a tutti gli adempimenti di pubblicità previsti sia dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, sia dalla vigente normativa in materia di anticorruzione.

ART 4 - INCARICHI PER I SERVIZI NOTARILI

1. Il Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale delibera/determina, anche su proposta degli Uffici interessati, di affidare gli incarichi per i servizi notarili.

2. Ai fini dell'espletamento della procedura di selezione del Notaio al quale affidare l'incarico di cui ai successivi commi viene nominato un RUP, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. Il RUP predispone la necessaria documentazione utile ai fini dell'espletamento della procedura per la selezione del professionista notaio, la sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale per le conseguenti determinazioni.

4. Ai fini della selezione verranno consultati almeno tre professionisti notai iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui al successivo art. 5 e i singoli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione previsti dalla normativa vigente applicabile in materia, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità possedute dei soggetti iscritti nell'Elenco, tenuto conto della tipologia di incarico da affidare, del *curriculum vitae*, della disponibilità di effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e del compenso richiesto e/o dell'offerta presentata dal professionista notaio.

5. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui al precedente art. 2.7. e ss.

6. In ogni caso, ai fini dell'affidamento, il professionista notaio che intenda proporre una offerta dovrà indicare almeno il contenuto specifico dell'attività prestata, l'ammontare del corrispettivo e le modalità, i termini e le condizioni di pagamento.

7. All'atto di accettazione del primo incarico conferito, il professionista notaio dovrà rilasciare copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, da ripetersi ad ogni rinnovo della polizza assicurativa.

8. Prima di procedere all'affidamento ed alla successiva stipula del contratto di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, Ruzzo Reti S.p.A. procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del

presente Regolamento. Resta inteso che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro Ruzzo Reti S.p.A. si riserva la facoltà di procedere d'ufficio a verifiche a campione.

9. Le attività rese dal professionista sono soggette a verifiche e controlli in merito all'effettivo, completo, adeguato e tempestivo adempimento dell'incarico affidato.

10. In ragione della particolarità, complessità o richiesta competenza e professionalità, la Ruzzo Reti S.p.A. può consultare o direttamente attribuire l'incarico a Professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina professionale e di quelli di cui al successivo art. 5, anche se non iscritti nell'Elenco di cui al medesimo art. 5. L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto. In ogni caso, ai fini del conferimento dell'incarico, il Professionista prescelto dovrà iscriversi all'Elenco ed a tal fine attendere ai prescritti adempimenti, così come previsto dal successivo art. 5.

11. Resta fermo quanto previsto al comma 13 dell'art. 2 del presente regolamento.

12. L'affidamento degli incarichi è soggetto a tutti gli adempimenti di pubblicità previsti sia dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, sia dalla vigente normativa in materia di anticorruzione.

13. Resta fermo quanto previsto al comma 15 dell'art. 2.

ART. 5 ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI E DEI NOTAI

1. È istituito l'Elenco dei professionisti legali e dei notai.

2. L'Elenco è suddiviso nella sezione relativa ai Notai e nella sezione relativa ai Professionisti legali, quest'ultima a sua volta ulteriormente suddivisa:

- diritto previdenziale e del lavoro;
- diritto tributario;
- diritto penale;
- diritto civile e commerciale;
- diritto amministrativo.

3. Possono essere iscritti all'Elenco, nella Sezione relativa ai professionisti legali:

- gli Avvocati abilitati all'esercizio della professione da almeno cinque anni;
- le associazioni professionali e le Società di professionisti, costituite da almeno un anno e che si impegnino a costituire gruppi di lavoro coordinati da Avvocati abilitati all'esercizio della professione da almeno cinque anni,

che comunque siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Copertura assicurativa: possedere una polizza per la responsabilità civile professionale in corso di validità e con un massimale congruo rispetto all'incarico;
- b. Requisiti generali per contratti pubblici: essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.lgs. n. 36/2023;
- c. Normativa antimafia: non trovarsi in stato di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, né essere destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- d. Assenza di conflitti di interesse: dichiarare l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, secondo la normativa vigente;
- e. Divieto di pantouflage: non incorrere nei divieti di assunzione o conferimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- f. Inconferibilità e incompatibilità: non trovarsi in condizioni ostative o di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- g. Assenza di sanzioni restrittive: non essere sottoposti a provvedimenti sanzionatori o cautelari che limitino o impediscano l'esercizio dell'attività professionale;
- h. Assenza di condanne penali: non aver riportato condanne penali per reati contro la

Pubblica Amministrazione;

- i. Precedenti incarichi pubblici: non incorrere nei divieti previsti dalla legge in caso di precedenti rapporti di lavoro o incarichi con la Pubblica Amministrazione;
- j. Regolarità disciplinare: non aver subito sanzioni disciplinari o deontologiche nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le Associazioni professionali e le Società di professionisti all'atto della domanda di iscrizione devono indicare:

- (i) i Professionisti che ne fanno parte ed in possesso dei requisiti per coordinare i gruppi di lavoro;
- (ii) i Professionisti in possesso dei requisiti per ricevere incarichi di patrocinio e difesa in giudizio e di nomina ad arbitro.

5. In ciascuna sezione, per gli avvocati iscritti personalmente, ovvero indicati ai sensi del precedente comma 4, si darà evidenza dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte Costituzionale), che dovrà essere dichiarata all'atto dell'iscrizione ovvero comunicata successivamente non appena conseguita.

6. Possono essere iscritti all'Elenco, nella Sezione relativa ai professionisti Notai:

- i Notai regolarmente iscritti all'Albo professionale dei Notai da almeno cinque anni;
- le Associazioni professionali e le Società di professionisti, costituite da almeno un anno e che si impegnino a costituire gruppi di lavoro coordinati da Notai da almeno cinque anni;

che comunque siano in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3.

7. Le condizioni di cui al precedente comma 3 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata dell'iscrizione nonché per l'intera durata dell'incarico.

8. Il venire meno dei requisiti di cui al comma 3, costituisce causa di immediata cancellazione dall'Elenco e di risoluzione espressa dell'incarico.

9. Nell'ipotesi in cui il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui al comma 3,

(i) sia comunicato dal Professionista interessato, la Ruzzo Reti S.p.A. ne prende atto e procede agli adempimenti amministrativi e contrattuali necessari senza alcun addebito nei confronti del Professionista;

(ii) sia rilevato d'ufficio, avvia in conformità alla vigente normativa, un procedimento amministrativo per la cancellazione dall'Elenco e la risoluzione del contratto, assegnando al Professionista un termine per dedurre non inferiore a venti giorni naturali e consecutivi, prima di assumere le determinazioni definitive, valutando ogni eventuale addebito nei confronti del Professionista che con dolo o colpa grave non abbia comunicato il venire meno dei detti requisiti.

10. All'atto del conferimento degli incarichi l'accettazione degli incarichi di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, il Professionista deve confermare la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

11. Il Professionista iscritto è tenuto a comunicare l'eventuale variazione delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda.

12. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 deve essere dichiarato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. Le false e mendaci dichiarazioni sono sanzionate secondo la vigente normativa.

13. Le domande dovranno essere trasmesse in via telematica utilizzando il modulo approvato dalla Ruzzo Reti SpA e pubblicato sul sito internet e sulla PAD;

14. L'Elenco di cui al presente articolo è aggiornato con cadenza semestrale.

15. Tutte le domande pervenute entro il 30 giugno sono esaminate entro il 30 settembre del medesimo anno solare. Le domande pervenute dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre sono esaminate entro il 31 marzo del successivo anno solare.

16. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria condotta, sulle domande di nuova iscrizione e sulle comunicazioni in merito alla modifica del possesso dei requisiti dei Professionisti già iscritti, propone l'aggiornamento dell'Elenco che deve essere approvato dal Direttore Generale.

17. L'Elenco dei Professionisti è pubblicato sul sito internet della Ruzzo Reti S.p.A. e sulla PAD.

18. L'iscrizione all'Albo non dà diritto al Professionista ad affidamenti di incarichi di qualunque tipo.

ART. 6 – MODULISTICA

La modulistica che costituisce parte integrante del presente Regolamento è aggiornata secondo le specifiche esigenze della Ruzzo Reti S.p.A. e in conformità alla normativa sopravvenuta.

ART. 7 – DISCIPLINA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2026, saranno esaminate entro il 31 marzo 2027, per il resto si seguiranno le modalità e tempistiche di cui all'art. 5 comma 15 del presente Regolamento.

Nelle more dell'istituzione del nuovo Elenco, rimane in vigore il vecchio Elenco dei professionisti legali.

L'Elenco acquisterà efficacia con la pubblicazione sul sito internet della Ruzzo Reti SpA.

Nelle more della pubblicazione il presente regolamento sarà comunque applicato con riferimento all'elenco dei professionisti ad oggi vigente.

I professionisti già iscritti nell'elenco attualmente tenuto dalla Ruzzo Reti S.p.A. dovranno ripresentare una nuova domanda di iscrizione, unitamente agli allegati di cui alle lettere sopra citati, ai fini di essere inseriti nel nuovo elenco.